

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD
OGGETTO I LAVORI DI RIMOZIONE DI COIBENTE CONTENENTE
AMIANTO IN MATRICE FRIABILE ALL’INTERNO DEL PALAZZO DEGLI
AFFARI IN FIRENZE, PIAZZA ADUA 1**

GARA N. 7141363 - CIG: 755703568F- CUP: C12I17000090007

QUESITO 1:

La scrivente vorrebbe partecipare in ATI con una ditta iscritta all’albo dei gestori ambientali categoria ____ classe ____ . Ditta che soddisfa tutti i requisiti richiesti nel bando /disciplinare.

La scrivente è iscritta all’albo gestori ambientali categoria ____ classe ____ , e vorrebbe partecipare in ATI in percentuale con il ____ dell’importo. Rientrante nei €. ____ a cui è abilitata per la ____ classe ____ di appartenenza.

Infatti le percentuali sarebbero ripartite col ____ % alla capogruppo ed il ____ % per la mandante.

È possibile partecipare in questo modo?

Risposta al quesito 1:

È vietato formulare quesiti che anticipano l'offerta, anche relativamente alle forme di partecipazione. Si confida che l'Operatore che ha formulato questo quesito poi non partecipi esattamente come ha scritto, dovendosi altrimenti valutare in gara l'ipotesi di sua esclusione, per averne dato notizia in anticipo.

È vietato dare risposta su quesiti con i quali la Stazione Appaltante prenda posizione, ora per il futuro, su ipotesi di forme di partecipazione, relativamente alle quali valuteranno gli organi deputati, nei modi di legge, nella fase di gara deputata.

Assumendo che il quesito pervenuto, ancorché formulato in modo tale da generare i dubbi e le precisazioni di cui sopra, possa ritenersi un quesito astratto su ATI e iscrizione all'Albo, si risponde come segue.

È ammessa la partecipazione in ATI, in conformità alle previsioni di legge e di cui al disciplinare di gara. Si vedano al riguardo: l'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e 18 e seguenti del Disciplinare di gara.

QUESITO 2:

In merito alla procedura di gara in oggetto si richiede se, essendo in possesso di SOA OG12 Classe ____ [inferiore a quella prescritta dal Disciplinare] la dimostrazione del requisito di gara possa essere rispettata mediante uno dei seguenti modi:

- Avvalimento con ausiliaria in possesso di SOA categoria OG12 classe III
- Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altro soggetto in possesso di SOA categoria OG12 classe III
- Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altro/i soggetti in modo da conseguire la classe III tramite il cumulo delle singole SOA dei membri del raggruppamento

Risposta al quesito 2:

Sono ammesse tutte le forme di partecipazione previste dal d.lgs. 50/2016.

Sull'**avvalimento** si rinvia quanto previsto dall'art. 89 del citato Codice, che contiene specifiche previsioni proprio riguardo alla SOA (se ne riporta qui di seguito uno stralcio, per favorirne la massima consapevolezza). Si ricorda che tali previsioni sono imperative, non derogabili, devono essere rispettate dai concorrenti in gara e dall'aggiudicatario in fase di esecuzione. La Stazione appaltante eseguirà i relativi controlli e dovrà: escludere dalla gara i concorrenti che non le rispettino; in fase di esecuzione, annullare l'aggiudicazione e risolvere il contratto, in caso di esito negativo degli stessi, con possibilità di scorrere la graduatoria di gara ed aggiudicare al primo concorrente in posizione utile dopo l'aggiudicatario annullato (e con ogni ulteriore conseguenza di legge, compresa l'escussione delle garanzie). Si invitano gli operatori a prestare particolare attenzione agli adempimenti prescritti dalla normativa. *(art. 89 comma 1) L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una **dichiarazione** sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico **dimostra** alla stazione appaltante **che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.***

(art. 89 comma 9) In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali

dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto . Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità'".

Quanto al **raggruppamento temporaneo**, si applica l'art. 48 del Codice.

Si ricorda che, poiché non esistono categorie di lavori scorporabili, non è ipotizzabile un raggruppamento verticale (potendo i concorrenti ricorrere unicamente all'eventuale raggruppamento **orizzontale**). Si invitano ancora una volta i concorrenti a prendere in esame le norme del citato Codice. Se ne riporta uno stralcio, per favorirne la massima consapevolezza.

(art. 48) 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.

3. Nel caso di lavori, ... nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori ... che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

4. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

5. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

L'art. 217 comma 1 lettera u) del Codice mantiene in vigore l'art. 92 del DPR 207/2010, che automaticamente integra la *lex specialis* di gara, il cui comma 2 stabilisce: “Per i raggruppamenti temporanei ... di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso

assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.

QUESITO 3:

Nel disciplinare di gara si recita: “L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d.Lgs. 50/2016”. Considerato che il comma 4 lettera a) può prevedere anche l’esclusione automatica di cui all’Art. 97 commi 2 e 8, si chiede se sia prevista l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8

Risposta al quesito 3

L’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 non è prevista dal Disciplinare di gara e non sarà utilizzata

QUESITO 4:

Nel Disciplinare di gara all’art. 26 – Previo sopralluogo obbligatorio viene richiesto il sopralluogo obbligatorio presso l’immobile oggetto dell’intervento. Nel medesimo articolo si recita: “ Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato direttamente dal legale rappresentante (o procuratore) delle eventuali persone giuridiche (es. società/consorzi...), dovrà essere effettuato da una persona da essi delegata in forma scritta, per la quale risulti documentato un effettivo e stabile legame con il delegante 8rapporto di lavoro subordinata, collaborazione su base annuale in via continuativa,...) tale da escludere che possa esservi equivalente rapporto con uno o più degli attori concorrenti.”

Considerato che la scrivente società, per l’esecuzione dei sopralluoghi relativi ad appalti di elevata complessità (come quello in appalto), si affida a personale specializzato “esterno” alla società (pertanto collaboratori e non dipendenti) con esperienza nel settore in grado di fornirci dati e informazioni più accurate rispetto ad un eventuale “dipendente” che non abbia una esperienza nella valutazione visiva di determinate lavorazioni.

SI CHIEDE, per i motivi sopra esposti, se il sopralluogo può essere eseguito da personale specializzato non dipendente, munito di giusta delega da parte dell’Amministratore, nella quale si specifica, con espressa dichiarazione, che lo stesso, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, non ha nessuna altro rapporto con gli altri concorrenti.

Risposta al quesito 4

Il sopralluogo può essere svolto anche da eventuali “consulente” esterno purché sia documentato il rapporto **esclusivo** (almeno con riferimento alla gara) ed **effettivo** con il concorrente. La definizione contenuta nel Disciplinare “stabile ed effettivo” deve intendersi “esclusivo ed effettivo”.

QUESITO 5:

In merito all’Art. 39 – Terna dei subappaltatori, del disciplinare di gara, si recita: “Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto in fase di esecuzione, dovrà oltre che dichiararlo nel DGUE, anche allegare la dichiarazione recante indicazione della terna dei subappaltatori.”

Facciamo presente che l’obbligo della terna dei subappaltatori per appalti sottosoglia, vige qualora si intenda subappaltare lavorazioni appartenenti ad attività richiamate nell’art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190. Essendo la stessa in possesso di tutte le qualificazioni per poter eseguire le lavorazioni in oggetto (subappalto facoltativo), **CHIEDE** di riservarsi la facoltà del subappalto per le sole lavorazioni appartenenti a quelle richiamate nell’art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, pertanto senza l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

Risposta quesito 5

La terna deve essere indicata ai sensi dell’art. 105 del Codice per i subappalti che *"riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Il quesito è mal posto, poiché l’Operatore che ricostruisce correttamente la fattispecie, poi la interpreta in modo errato e vorrebbe riservarsi la facoltà di ricorrere al subappalto, proprio per quelle attività, ma senza indicare la terna.

I casi sono due: o manifesta e dichiara la volontà di ricorrere al subappalto per tali attività, ed allora per ciascuna deve indicare la terna; oppure manifesta e dichiara la volontà di ricorrere al subappalto per altre attività, e allora può anche non indicare la terna.

Si invitano i concorrenti a prendere in esame l’intero art. 105. Si ricorda che il Disciplinare di gara esclude il subappalto per determinate attività (si veda l’art. 17 del Disciplinare). Si ricorda altresì che la Stazione Appaltante effettuerà in fase di esecuzione tutti i controlli di legge su subappalti e subappaltatori e si invitano i concorrenti a tener conto di tutti i divieti e prescrizioni di legge, per non incorrere in violazioni, che possono comportare gravi conseguenze, non ammettendosi ovviamente al riguardo nessuna forma di ignoranza incolpevole.

QUESITO 6:

a) la terna dei subappaltatori va indicata anche nel caso volessimo subappaltare solo

lavori che non sono oggetto di infiltrazione mafiosa?

b) per quanto riguarda la modalità di aggiudicazione dell'appalto, in caso di partecipanti superiori a 10 verrà calcolata la soglia di anomalia?

Risposta al quesito 6:

a) Si veda la risposta al quesito 5;

b) Aggiudicandosi al prezzo più basso, come già precisato nel disciplinare di gara, la soglia di anomalia sarà in ogni caso determinata applicando l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 quindi nel caso in cui come richiesto i partecipanti siano più di 10, sarà estratto il criterio specifico, esattamente come per Legge.

QUESITO 7:

a) Riapertura termini per effettuare il sopralluogo dopo la pubblicazione delle risposte ai quesiti

Risposta al quesito 7:

A seguito delle richieste pervenute da operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, si comunica che:

- i termini per richiedere l'appuntamento per svolgere il sopralluogo sono prorogati al giorno 21 agosto 2018 ore 17,00
- il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 23 agosto 2018 ore 17,00

QUESITO 8:

a) E' possibile partecipare in ATI con impresa in possesso di SOA OG12 classifica ___ e Categoria 10 B classe ___ avendo la scrivente SOA OG12 classifica ___ e Categoria 10B classe ___ ?

Risposta al quesito 8:

Si vedano le risposte ai quesiti 1 e 2

QUESITO 9:

a) E' possibile partecipare in ATI a mezzo di due o più imprese iscritte cadauna all'albo gestori ambientali nelle categorie 10B richiesta, con classi differenti che soddisfino a mezzo di cumulo delle classi i requisiti di esecuzione richiesti nel bando? .

Risposta al quesito 9:

Si

QUESITO 10:

- a) Il DGUE cartaceo da inserire nella busta A deve riportare firma autografa o digitale del legale rappresentante?
- b) Il costo della manodopera da inserire nell'offerta economica, si riferisce al totale dei lavori, o solo ai lavori a base d'asta?

Risposta al quesito 10:

- a) Come specificato all'Art. 35 del disciplinare, il DGUE cartaceo inserito nella busta "A" deve essere la stampa del DGUE compilato e sottoscritto digitalmente
- b) Il totale del corrispettivo è costituito dalla somma tra la base d'asta ribassabile e gli oneri della sicurezza stimati dalla stazione appaltante. La base d'asta ribassabile è costituita da tante voci di costo, tra cui proprio i costi della sicurezza e i costi della manodopera calcolati dal concorrente, che ne costituiscono la parte incompressibile per legge, e che devono essere dallo stesso indicati nella offerta economica

QUESITO 11:

- a) per rispettare il tempo contrattuale fissato in 65 giorni solari chiediamo se possiamo prevedere di operare su più turni di lavoro nella stessa giornata.
- b) Nella documentazione di gara sono state individuate 28 zone confinate staticamente e dinamicamente (sottocantieri). Sarà possibile in fase di presentazione del Piano di Lavoro rivedere la suddivisione delle Aree Confinare cercando di ridurre il numero ridefinendo anche il relativo Lay-out.
- c) In fase di sopralluogo non è stato possibile verificare la sezione di congiunzione tra gli infissi verticali ed il solaio superiore (quello che presenta la coibentazione in materiale contenente amianto). Chiediamo pertanto se esista una documentazione progettuale o fotografica di tale dettaglio, che accerti la eventuale presenza di materiale contenente amianto per la cui rimozione fosse necessaria la rimozione degli infissi, attività non prevista nel Computo Metrico Estimativo di Gara. Oppure se fosse possibile non procedere alla sua rimozione, lasciandolo in opera opportunamente segnalato, come previsto dal DM 69/94.

Risposta al quesito 11:

a): Sì, purché nel rispetto delle norme di legge e di CCNL applicabili, a tutela dei lavoratori

b) Le zone dei sottocantieri dovranno essere concordate con le autorità, non dovranno comportare incremento dei tempi di esecuzione, né violazione di Legge, contratto o CSA. Ove consentano all'appaltatore di conseguire relative economie, saranno operate, le corrispondenti riduzioni del corrispettivo contrattuale (oneri della Sicurezza stimati dalla Committenza).

c): Non esiste sezione di tale particolare costruttivo. Durante i lavori dovrà essere effettuato un saggio per verificare la presenza o meno di amianto. Qualora emergesse la necessità di far eseguire la rimozione degli infissi, che ad oggi non è prevedibile tale lavorazione potrà essere oggetto di variante contrattuale, sussistendone i presupposti di legge.

QUESITO 12 :

1- "Atti a base di gara - art. 6

E' richiesto di stampare, sottoscrivere e produrre per presa visione per accettazione alcuni documenti posti a base di gara (DUVRI, piano emergenza, etc.). E' possibile fare una dichiarazione sostitutiva di accettazione integrale e incondizionata dei documenti? Alternativamente è sufficiente stampare e firmare la prima e l'ultima pagina di ogni documento? Oppure è necessario stampare e firmare ogni pagina dei documenti (e quindi inserire nella BUSTA A i documenti per intero)?"

2- "Subappalto - Disciplinare art 17

Vengono indicate le attività che possono essere subappaltabili. Viene richiesta indicazione della terna dei subappaltatori: la terna va indicata SOLO per le attività previste dall'art. 105 del d. Lgs 50/2016 (che rimanda all'art. 53 della L.190/2012 rischio di infiltrazione mafiosa)? O la terna si intende richiesta per tutte le attività subappaltabili indicate nell'art. 17 del Disciplinare?"

3- "Subappalto - Disciplinare art 17

Viene richiesto, per ogni subappaltatore, ""la stessa documentazione prescritta per il concorrente, relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione"". All'art. 35, viene richiesto per i subappaltatori la produzione di DGUE e Passoe. Sono sufficienti questi due documenti? Oppure sono da prevedere anche le altre documentazioni richieste al concorrente, ovvero dichiarazioni integrative, firma per accettazione dei DVR, Schema di contratto, etc.).

Il DGUE dei subappaltatori firmato digitalmente, come gli altri?

In generale, i documenti prodotti dai subappaltatori possono essere prodotti con firma digitale? Alternativamente devono essere firmati in originale? O è accettata anche la produzione di copie scansionate?"

4-"Subappalto

Nel caso di specie, le attività di trasporto sono delle attività accessorie rispetto a quella principale oggetto dell'appalto e non sembrano rientrare nell'ambito nella definizione di subappalto ex art. 105 comma 2 del Dlgs. 50/2016, non concorrendo al limite del 30%. Ciò premesso, si chiede se - nel caso specifico - è necessario indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6."

5- "Requisiti dell'Operatore Economico

I requisiti richiesti agli artt. 19.2 dove debbono essere dichiarati? Per SOA e ANGA possono essere indicati nel DGUE, ma i requisiti richiesti relativi ad attrezzature e personale dove devono essere indicati? è sufficiente una dichiarazione libera?"

6- "Cauzione provvisoria - art. 22

Si possono applicare le detrazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016?"

7- "Contenuto Busta A - art.33

Previsto l'inserimento del CSA: analogamente a quanto indicato per i documenti previsti all'art. 6 del disciplinare, è da stampare, sottoscrivere e produrre per presa visione e accettazione anche il CSA?

Gli All. 6 bis (Piano di Emergenza) e All.6ter (DVR), sono da allegare?

8- con riferimento all'art 19.2 dei requisiti di idoneità tecnico-professionali e più precisamente al requisito relativo alla attestazione SOA, ci confermate che ,in una eventuale partecipazione di RTI costituendo, il requisito Soa è soddisfatto se la società mandataria è in possesso della SOA OG12 classe III e la mandante è in possesso della SOA OG12 classe I con una quota di partecipazione in RTi proporzionata alle classi di appartenenza?

RISPOSTE AL QUESITO 12:

1 RISPOSTA: SI RICHIEDE DI OSSERVARE QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE

2 RISPOSTA: SI VEDA RISPOSTA AL QUESITO N. 5

3 RISPOSTA: I SUBAPPALTATORI DOVRANNO PRODURRE SOLO DGUE E PASSOE. IL DGUE DOVRA' ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE E INSERITO IN SUPPORTO DIGITALE. SI RICHIEDE INOLTRE L'INSERIMENTO NELLA BUSTA A DI UNA COPIA CARTACEA DEL SUDDETTO DGUE. AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE, DOVRA' ESSERE ALTRESÌ PRODOTTO IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO, CORREDATO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE (SI VEDA L'ART. 105 DEL CODICE). LA COMMITTENTE EFFETTUERA' I CONTROLLI DI LEGGE PER VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PREVISIONI NORMATIVE CHE, SI RIPETE, SONO IMPERATIVE. E' ONERE DEI CONCORRENTI PRENDERNE VISIONE

4 RISPOSTA: IL TRASPORTO PUO' CONFIGURARSI COME SUBAPPALTO. SI VEDA L'ART 105 DEL CODICE. QUALORA L'OE INTENDA AVVALERSI DELLA POSSIBILITA' DI AFFIDARE IN SUBAPPALTO L'ATTIVITA' DI TRASPORTO, E TALE ATTIVITA' RISULTI ORGANIZZATA IN FORMA TALE DA DOVER ESSERE QUALIFICATA COME SUBAPPALTO, NON POTRA' ESSERE AUTORIZZATA A MENO CHE IL CONCORRENTE NON ABBA DICHARATO IN GARA LA RELATIVA VOLONTA'. NON SOLO IL TRASPORTO PUO' ESSERE SUBAPPALTO, MA ADDIRITTURA (SI VEDA L'ART 1 COMMA 53 LEGGE 190/2012) RIENTRA TRA I SUBAPPALTI PER I QUALI E' NECESSARIA L'INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI, IN QUANTO MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA. IL CONCORRENTE CHE INTENDA RICORRERE A TALE TIPO DI SUBAPPALTO DOVRA' IN SEDE DI GARA INDICARE LA RELAVITA VOLONTA' E LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

5 RISPOSTA: DOVRA' ESSERE PRODOTTA UNA AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 CONTENENTE L'ELENCO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 19.2 DEL DISCIPLINARE

6 RISPOSTA: SI RISPONDE IN MANIERA AFFERMATIVA

7 RISPOSTA: SI RISPONDE IN MANIERA AFFERMATIVA: OLTRE AL CSA, ANCHE GLI ALLEGATI PIANO DI EMERGENZA E DVR DOVRANNO ESSERE STAMPATI SOTTOSCRITTI E PRODOTTI PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

8 SI VEDANO RISPOSTE AI QUESITI 1 E 2

QUESITO 13:

In riferimento al Bando in oggetto, ed in particolare alla Relazione tecnico/descrittiva (pag n. 9), si richiede di precisare se i campionamenti con tecnica MOCF ed i campionamenti con metodica SEM per la restituibilità dell'Area, siano compresi o meno nel computo metrico/elenco prezzi ivi allegato ed in caso affermativo, in quale voce di "descrizione lavori".

RISPOSTA AL QUESITO 13:

I campionamenti per la restituibilità dell'Area, non rientrano tra le prestazioni richieste all'appaltatore, così come i campionamenti dentro le aree confinate.

I campionamenti finalizzati alla verifica della salubrità dell'area degli ambienti di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, realizzati esternamente alle Aree confinate, sono a carico del datore di lavoro e quindi dell'appaltatore.

QUESITO 14:

Nel caso in cui ci fossero più¹ di 10 concorrenti ammessi in gara chiarito che si provvederà al calcolo della soglia di anomalia tramite uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ma una volta determinata la soglia di anomalia l'appalto verrà aggiudicato al primo operatore sotto soglia (non anomalo) oppure all'operatore che avrà applicato il ribasso maggiore (minor prezzo) salvo richiesta di verifica della congruità dell'offerta ?

RISPOSTA AL QUESITO 14:

Si veda risposta al quesito 3.

Non applicandosi l'esclusione automatica, nei confronti del concorrente primo graduato la cui offerta dovesse risultare anormalmente bassa, sarà attivato il sub-procedimento di verifica della congruità/anomalia, all'esito del quale il concorrente medesimo sarà definitivamente ammesso (con aggiudicazione a suo favore) o escluso (con conseguente scorrimento della graduatoria, e ripetizione delle medesime attività e valutazioni, fino all'individuazione della prima migliore offerta non anomala e di interesse per la Stazione Appaltante)

QUESITO 15:

1. Si chiedono chiarimenti in merito alla fornitura dell'alimentazione elettrica: vista la necessità di utilizzare apparecchiature elettriche ad elevato consumo, si chiedono chiarimenti in merito:

- alla messa a disposizione di allacciamenti elettrici
- alla potenza massima disponibile per il cantiere

- e la gestione del relativo consumo

2. Analogamente, si chiedono chiarimenti in merito alla disponibilità idrica.

RISPOSTA AL QUESITO 15:

1 verra' fornita l'alimentazione elettrica al quadro o quadri elettrici di cantiere, con interruttori regolabili da 60A a 100A, a seconda delle esigenze dell'impresa.

I consumi saranno addebitati all'impresa che avra' anche l'onere di installare i contatori a defalco per ogni alimentazione fornita.

2 l'acqua necessaria per le lavorazioni oggetto dell' appalto sara' fornita dalla stazione appaltante previa installazione di contatori a defalco per la contabilizzazione e dei relativi consumi.

QUESITO 16:

Vista la dimensione dello Schema di Contratto, del Capitolato Speciale d'appalto e del DUVRI se possibile firmare gli stessi per accettazione tramite firma digitale e salvarli su supporto informatico (CD - ROM, penna USB etc.) ed inserire lo stesso nel plico della documentazione di gara ?

RISPOSTA AL QUESITO 16:

Si veda risposta al quesito 12 punto 7.

QUESITO 17:

- 1 Dopo aver rimosso le pavimentazioni in moquette e gomma, possono essere utilizzati fissaggi meccanici a pavimento?
- 2 Sulle piastrelle agli ingressi degli ascensori, possono essere utilizzati fissaggi meccanici? Questo pavimento verrà poi demolito?
- 3 Le solette sono in prefabbricato o in laterocemento?
- 4 Nel CSA, pag.6, art.3,comma 2 E' scritto: trasporto e smaltimento finale con il conferimento in discarica autorizzata di seconda categoria di tipo B
Premesso che:
 - si tratta di materiali contenenti amianto in matrice friabile
 - l'edificio si trova nel centro storico di Firenze, per cui non si potrà accedere

con mezzi pesanti, ma solo con furgoni di dimensioni contenute su cui si potranno caricare un

numero limitato di colli per ogni trasporto

Si chiedesse sia possibile conferire presso centri di stoccaggio temporaneo autorizzati (D15-R13)

RISPOSTA AL QUESITO 17:

- 1) si risponde affermativamente;
- 2) si risponde affermativamente ad entrambi i quesiti;
- 3) le solette sono un massetto in laterocemento;
- 4) l'accesso ai veicoli può essere consentito, se concordato preventivamente, anche per quelli delle dimensioni di un bilico.
 - E' vietato il "deposito temporaneo" (come definito dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs. 152/2006) in luoghi diversi da quello di produzione e funzionali alla raccolta e trasporto;
 - è consentito nei modi e nei limiti di legge lo "stoccaggio" consistente nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti e funzionale al trattamento (come definito dall'art. 183 comma 1 lettera aa) del d.lgs. 152/2006).

QUESITO 18:

In riferimento all'art. 17 del disciplinare di gara e tenendo conto che al comma 53 dell'articolo 1 della legge del 6 novembre 2012 n.190, tra le attività subappaltabili soggette ad infiltrazioni mafiose viene citata: "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi" pertanto chiediamo se è necessario indicare la terna di subappaltatori visto che la ditta aggiudicataria risulterà produttore del rifiuto.

RISPOSTA AL QUESITO 18:

Si veda risposta al quesito 12 punto 4.

QUESITO 19:

Nel disciplinare chiedete oltre la Cat. OG12 III, anche l'iscrizione "Albo Nazionale Gestori Ambientali" nella Categoria 10B classe D o superiore. La ditta che ci ha contattati possiede OG12 II ma non la categoria 10B, noi possediamo OG12 I ma non

la categoria 10B, una terza ditta possiede l'iscrizione 10B ma non la OG12.

Va bene che solo una delle 3 ditte partecipanti all'Ati abbia la 10B? O va posseduta da tutte le ditte, come richiesto nel disciplinare?

RISPOSTA AL QUESITO 19:

Il quesito è pervenuto tardivamente.

Ciò nonostante, si ritiene utile fornire una risposta, ad ausilio di tutti gli operatori economici.

Il codice impone precisi limiti riguardo ai requisiti prescritti per questa gara. L'iscrizione all'Albo non è suscettibile di avvalimento. Riguardo alle SOA, l'avvalimento deve essere corredato da idonei documenti e comportamenti. Le relative classi possono essere incrementate nei limiti di legge, mediante cumulo in RTI, ma:

- i membri del RTI apportano requisiti pro quota;
- ciascun membro esegue prestazioni pro quota;
- nessun membro può eseguire prestazioni per cui non abbia i requisiti;
- i RTI potranno essere solo orizzontali, essendoci solo una categoria di lavori prevalente e totalitaria, e non essendoci perciò scorporabili;
- nel raggruppamento orizzontale tutti i membri eseguono pro quota tutte le prestazioni (è in quello verticale, che la mandataria esegue la prevalente e le mandanti eseguono le scorporabili);
- i membri del raggruppamento (orizzontale) devono avere tutti e ciascuno l'iscrizione all'Albo (perché non ci sono scorporabili).

Ciò significa che, in caso di RTI con cumulo dei requisiti: chi non ha l'iscrizione all'Albo non potrà eseguire direttamente e pro quota **nessuna** parte delle lavorazioni che sono tutte sull'amianto (che in questa gara sono non solo prevalenti, ma totalitarie) e non essendo l'iscrizione all'Albo suscettibile di avvalimento non potrà, neppure ricorrendo ad ausiliarie, integrare il requisito; chi invece ha una SOA di classe inferiore a quella prescritta, ed ha l'iscrizione all'Albo, potrà eseguire lavorazioni nei limiti consentiti dalla propria attestazione SOA e dalla propria autorizzazione, potendo semmai incrementare le classi anche mediante avvalimento (lo stesso vale per chi, privo di SOA ma autorizzato in possesso di iscrizione all'Albo, dovrà incrementarne le classi se vorrà eseguire lavori per importo pari o superiore a euro 150.000).

Si ricorda però che l'avvalimento è un istituto ammesso sulla base di precisi presupposti, che sono stati già indicati rispondendo al quesito n. 2 e che **saranno controllati e verificati scrupolosamente**, sia in gara che in fase di esecuzione. Non

saranno ammesse eccezioni né deroghe, dovendosi agire in conformità alle norme vigenti.

Si invitano tutti gli operatori economici a **rispettare rigorosamente i limiti di legge** ed a non inventare forme di partecipazione complesse e finalizzate ad eludere i divieti vigenti. Tale eventuale comportamento, sarà valutato anche ai fini della esclusione con segnalazione all'ANAC ex art. 80 comma 5 lettera c) e lettera f-ter) del Codice (secondo i quali costituisce motivo di esclusione "fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" e presentare "false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara").

I requisiti sono prescritti infatti per garantire, non solo lo standard qualitativo dei lavori, ma anche e soprattutto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (e degli altri soggetti interessati dai lavori).

Tutte le violazioni saranno seguite dalle sanzioni previste dalla legge e segnalate alle competenti Autorità.